

SOLUZIONI ESAME 2024

ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

Caso assegnato al corso IUS&LAW anno 2024 – Traccia 17

Tizio affida a Caio i lavori di rifacimento integrale della copertura della sua abitazione, consistente in una villa unifamiliare con tetto a falde, che è da tempo affetto da numerose infiltrazioni.

Tizio nomina Sempronio Direttore dei Lavori, con compiti sia di progettazione sia di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori.

Le parti concordano che la fornitura dei materiali sia a carico del committente Tizio.

Al termine dei lavori, si verifica che le infiltrazioni persistono a causa di un difetto del materiale fornito nonché di vizi di progettazione ed esecuzione.

Tizio si rivolge al proprio legale per ottenere, da chi spetti, il ripristino dell'opera conformemente alle regole dell'arte, nonché il risarcimento del danno sofferto per il perdurare delle condizioni di salubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni.

Il candidato rediga assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario più adeguato a tutelare le ragioni del proprio assistito.

COMMENTO

Il caso verte in tema di contratto di appalto, ma coinvolge diversi soggetti nei confronti dei quali deve essere valutata la possibilità di agire; la traccia chiede infatti di agire per ottenere sia l'adempimento a regola d'arte, sia il risarcimento del danno.

Come noto, l'appalto è il contratto mediante il quale l'appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in denaro, a compiere un'opera o un servizio, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Si ritiene che l'appaltatore assuma con il contratto una obbligazione di risultato avente ad oggetto la realizzazione dell'opera e del servizio; egli, perciò, è inadempiente quando l'opera realizzata sia difforme rispetto al progetto convenuto o presenti intrinseci vizi.

In questo caso il committente può giovare della tutela accordata dall'art. 1667 c.c. e nel rispetto dei termini di decadenza per la denuncia e di prescrizione per l'azione in giudizio, egli può chiedere nelle forme dell'esecuzione in forma specifica (art. 2931 c.c.) che le difformità ed i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore o che sia proporzionalmente ridotto il corrispettivo, fatto salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 primo comma c.c. A tale responsabilità si aggiunge anche quella per la mancata denuncia dei difetti della materia fornita dal committente, quando tali difetti sono rilevabili nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione (art. 1663 c.c.)

Sfugge alla responsabilità l'appaltatore che rivesta il ruolo di *nudus minister*, perché in tal caso ogni rischio viene assunto dal committente. Ciò accade quando l'appaltatore sia tenuto per contratto ad eseguire solo il progetto altrui e le istruzioni ricevute, senza alcuna possibilità di iniziativa o di vaglio critico.

Bisogna tuttavia distinguere questo caso da quello in cui il contratto faccia riferimento ad un progetto redatto da altri, recante una descrizione esatta dell'oggetto fondata su criteri tecnici. L'opera deve certamente essere eseguita dall'impresa appaltatrice in conformità al medesimo progetto ed a regola d'arte, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1659, che inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del "progetto", allontanandosi dalle modalità convenute dell'opera. È evidente lo scopo della norma: assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto.

Tuttavia, la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente, non lo degrada, per ciò solo, al rango di *nudus minister*, poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica.

Secondo la giurisprudenza, l'appaltatore che, nella realizzazione dell'opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176 secondo comma c.c.

In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imper-

fezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (tra le tante Cass. 31273/22; Cass. 23594/17).

Naturalmente è da ritenersi responsabile a maggior ragione l'appaltatore che potendosi rendere conto dei difetti della materia fornita dal committente, nel corso dell'opera non lo denunci.

Posizione simile a quella dell'appaltatore assume anche il direttore dei lavori, che avendo concluso un contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. è tenuto alla garanzia dalle difformità e dai vizi ex artt. 2226 e 1668 c.c. per il richiamo operato dall'art. 2224 c.c.

Questi ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto. L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass. 14456/23; Cass. 18893/23). Costituisce, infatti, principio consolidato che l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (*nudus minister*) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli. Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto* (Cass. 2913/20). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

In questa prospettiva, quindi, può essere affermata la responsabilità concorrente dell'appaltatore e del direttore dei lavori.

Né rileva il comportamento del committente a limitare la responsabilità degli autori del danno, posto che lo stesso non è tenuto a sostituirsi all'appaltatore o al direttore dei lavori nel compimento dei rispettivi obblighi (Cass. 23948/19) e che l'appaltatore ha una responsabilità propria anche per i difetti della materia fornita direttamente dal committente che non denunci tempestivamente.

Nel caso di specie quindi si può sostenere che Caio, in qualità di appaltatore, sia responsabile per la mancata esecuzione a regola d'arte del rifacimento del tetto, a nulla rilevando che il materiale sia stato fornito da Tizio.

Parimenti responsabile è Sempronio, in qualità di direttore dei lavori, per la mancata sorveglianza e verifica del lavoro svolto poiché, al di là dell'interlocuzione con la ditta appaltatrice, l'intervento di rifacimento del sottotetto è stato portato a termine, sotto la sua supervisione, con la presenza di gravi vizi di esecuzione e in maniera non conforme al progetto redatto dallo stesso Sempronio e alle regole della buona tecnica.

Alla luce di quanto detto Tizio potrà agire per fare accertare la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori per i vizi dell'opera, chiedendo di condannare l'appaltatore al ripristino dell'opera secondo la regola d'arte, nonché di condannare lo stesso appaltatore e il direttore dei lavori, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti a causa del perdurare delle condizioni di insalubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni.